Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1956, n. 182.
Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.

Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera *a*), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.

Il procuratore della Repubblica può delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera *c*), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 2.

I registri di cancelleria, previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, modificato dal decreto 17 ottobre 1950, n. 856, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio:

dal dirigente la cancelleria della Pretura, se si tratta dei registri di cancelleria dell'Ufficio di conciliazione;

dal dirigente la cancelleria del Tribunale, se si tratta dei registri di cancelleria della Pretura, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 10 e 11 dell'articolo 29 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che sono numerati e vidimati dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica;

dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria del Tribunale;

dal dirigente la segreteria della Procura generale della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di appello;

dal dirigente la segreteria della Procura generale della Corte di cassazione, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di cassazione.

Il numero dei mezzi fogli, di cui è composto il registro, deve essere notato, in tutte lettere, nell'ultimo di essi.

Art. 3.

Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione in più volumi dei registri indicati nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 4.

I registri, che gli ufficiali giudiziari devono tenere a norma della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono numerati e vidimati, prima di essere posti in uso, dal dirigente la cancelleria presso l'ufficio giudiziario cui essi sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione dal dirigente la cancelleria della Pretura.

Art. 5.

Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'art. 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 6.

I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.

Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.

Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualità.

Art. 7

Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria presso la quale è addetto, emettendo i relativi ordini di pagamento.

Gli ordini di pagamento, relativi ad indennità diverse da quelle di cui al precedente comma, sono emessi dai dirigenti le cancellerie o segreterie giudiziarie in esecuzione di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. Se, però, tali ordini riguardano magistrati, essi devono essere emessi dal capo dell'ufficio giudiziario, al quale i magistrati stessi sono addetti.

Art. 8.

Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui.

Art. 9.

La direzione dell'ufficio del casellario giudiziale spetta al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica. Resta salva la competenza del procuratore della Repubblica per le controversie concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 610 del Codice di procedura penale.

Le richieste dei certificati del casellario giudiziale debbono essere fatte al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente ai sensi dell'art. 23 del decreto 18 giugno 1931, n. 778.

Il dirigente dell'anzidetta segreteria legalizza le firme dei dipendenti funzionari, apposte sui certificati del casellario giudiziale. Se la firma sia stata apposta dallo stesso dirigente, essa è legalizzata dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 marzo 1956, n. 183.

Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio è equiparato agli Istituti autonomi per le case popolari ad ogni effetto di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 marzo 1956, n. 184.

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 18 luglio 1949, n. 452, e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 marzo 1956, n. 185.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età;

b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei.

Art. 2.

Per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la presente legge si applica al personale arruolato dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

Art. 4.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1956, n. 186.

Distacco della frazione Coldirodi dal comune di Ospedaletti con aggregazione al comune di San Remo (Imperia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 29 e 30 ottobre, 6 e 13 novembre, 11 e 28 dicembre 1949, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Coldirodi del comune di Ospedaletti, in provincia di Imperia, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di San Remo;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Ospedaletti in data 29 dicembre 1949, n. 64; del Consiglio comunale di San Remo in data 3 ottobre 1949, n. 114; della Deputazione provinciale in data 23 marzo 1950, n. 1409/2, e del Consiglio provinciale di Imperia in data 4 aprile 1955, n. 24, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Coldirodi è distaccata dal comune di Ospedaletti ed aggregata al comune di San Remo, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Filomena, in località Passosegni del comune di Baricella (Bologna).

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 2 febbraio 1948, integrato con altro decreto 10 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Filomena, in località Passosegni del comune di Baricella (Bologna), con la dote costituita da titoli di Stato e da alcuni beni immobili.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Crema, rione Crema Nuova (Cremona).

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crema in data 12 maggio 1955, integrato con postilla ed altro decreto di pari data e con dichiarazione del 2 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Crema, rione Crema Nuova (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Cassina Rizzardi (Como).

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 28 febbraio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Cassina Rizzardi (Como), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di San Giuseppe, in Casamicciola (Napoli), dalla Chiesa omonima in quella di Sant'Antonio di Padova al Pezzone.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ischia in data 19 marzo 1955, con cui la sede della parrocchia di San Giuseppe, in Casamicciola (Napoli), viene trasferita dalla Chiesa omonima in quella di Sant'Antonio di Padova al Pezzone, in Casamicciola, assumendo il relativo beneficio parrocchiale il titolo di « San Giuseppe in Sant'Antonio di Padova ».

Visto, *il Guardasigilli:* Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 143. — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956, n. 191.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in località Pila sul Gromolo del comune di Sestri Levante (Genova).

N. 191 Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 29 giugno 1955, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in località Pila sul Gromolo del comune di Sestri Levante (Genova) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1956
Atti del Governo, registo n. 96, *foglio n.* 141. — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1955.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione della difesa-Aeronautica per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;
Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;
Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1955-1956 un contingente di salariati temporanei di 6032 unità;
Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 5090 salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Aeronautica si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo e che n. 191 (centonovantuno) salariati temporanei con mansioni di natura non salariale della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo, in base all'art. 21 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1955-56 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica, compresi gli apprendisti, è determinato in n. 6032 (seimilatrentadue) unità, di cui il 63 % può essere classificato di 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Segni

Il Ministro per la difesa
Taviani

Il Ministro per il tesoro
Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1956
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 282

(1521)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1956.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stato istituito l'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, col quale ne è stato approvato il vigente statuto;
Ritenuto che il sig. Alberto Zanlari, confermato presidente dell'Ente con decreto Presidenziale 10 febbraio 1955 per il triennio 15 dicembre 1954-14 dicembre 1957, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, procedere alla di lui sostituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Luigi Vitali è nominato presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Segni

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Cortese

(1516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pisa

Il Commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni nominato liquidatore, ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio Provinciale Macellai per le carni di Pisa, posto in liquidazione in data 23 marzo 1945 in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del Consorzio predetto.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel *Foglio annunzi legali* della provincia di Pisa.

(1469)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 25 febbraio 1956, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vicente Centurion, Console della Repubblica Argentina a Milano.

(1473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Vaso Gandovere, con sede nel comune di Capriano Azzano (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 14342 in data 22 marzo 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Vaso Gandovere, con sede nel comune di Capriano Azzano (Brescia), deliberato dalla assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 1° maggio 1955.

(1419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 5 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	—	624,82	624,84	624,77	624,81	624,84	624,80	624,80	—
$ Can.	625,30	—	625,50	625,50	625,10	625,30	625,50	625,50	625,50	—
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,80	145,81	145,80	145,81	145,815	145,81	145,81	—
Kr. D.	90,60	—	90,70	90,72	90,64	90,63	90,68	90,63	90,63	—
Kr. N.	87,62	—	87,75	87,74	87,66	87,67	87,70	87,68	87,65	—
Kr. Sv.	120,75	—	120,88	120,88	120,83	120,80	120,87	120,83	120,83	—
Fol.	164,70	—	164,74	164,78	164,69	164,70	164,75	164,70	164,70	—
Fr. B.	12,55	—	12,57375	12,57375	12,572	12,57	12,57375	12,5675	12,567	—
Fr. Fr.	178,18	—	178,28	178,33	178,25	178,18	178,29	178,21	178,21	—
Fr. Sv. acc.	143,15	—	143,25	143,27	143,23	143,20	143,255	143,21	143,21	—
Lst.	1753,60	—	1753,875	1755,875	1755,25	1755,60	1755,875	1754,625	1753,625	—
Dm. occ.	149,65	—	149,74	149,70	149,66	149,65	149,70	149,63	149,63	—

Media dei titoli del 5 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,70
Id. 3,50 % 1902	58,80
Id. 5 % 1935	90,80
Redimibile 3,50 % 1934	78,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,40
Id. 5 % 1936	94,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1956

1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	625,50
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,70
1 Kr. Norv.	87,72
1 Kr. Sv.	120,875
1 Fol.	164,765
1 Fr. bel.	12,574
100 Fr. Fr.	178,31
1 Fr. Sv. acc.	143,262
1 Lst.	1755,875
1 Marco ger.	149,70

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	513852	1.890 —	Chiaravallotti Enrica *di* Bellarmino, dom. a Roma. Vincolata per cauzione.	Chiaravallotti Enrica *fu* Bellarmino, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	249389	3.000 —	Masciadri Silvio e Pier Luigi fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Sala* Ida fu Luigi vedova Masciadri, dom. a Milano, con usufrutto a Sala Ida fu Luigi vedova Masciadri.	Masciadri Silvio e Pier Luigi fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre *Orsini* Ida fu Luigi vedova Masciadri, ecc., come contro.
Id.	249390	9.000 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
P. R. 3,50 % (1934)	268199	315 —	Boggio Clotilde fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Bider Elsa di Federico, vedova Boggio.	Boggio Clotilde fu *Carlo Mario*, minore, ecc. come contro.
Id.	268200	315 —	Boggio Gemma fu *Mario*, ecc., come sopra.	Boggio Gemma fu *Carlo Mario*, minore, ecc. come sopra.
Id.	268201	315 —	Boggio Giuseppe fu *Mario*, ecc., come sopra.	Boggio Giuseppe fu *Carlo Mario*, ecc. come sopra.
Id.	268202	315 —	Boggio Clotilde fu *Mario*, ecc., come sopra.	Boggio Clotilde fu *Carlo Mario*, ecc. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	651105	577,50	Benevolo *Corinna* fu Federico moglie di Romagnani Giuseppe fu Carlo, dom. in Torino, vincolata per dote.	Benevolo *Petronilla Corinna* fu Federico, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	61474	1.785 —	Come sopra (senza vincolo).	Come sopra (senza vincolo).
Id.	212302	2.690 —	Casalino *Elisabetta* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Zuottolo Michelina di Michele, vedova Casalino.	Casalino *Isabella* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Id.	41404	615 —	Po di Nerviano Beatrice fu Pietro moglie di Azario Mario, dom. a Torino, vincolata per dote con usufrutto vitalizio a *De Mollinary* Elena fu Antonio, vedova Po di Nerviano Pietro.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Molynary* Elena fu Antonio, vedova di Pò di Nerviano Pietro.
B. T. N. 5 % (1962)	884	25.250 —	Di Rienzo Anna Maria fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Figurato *Amelia*, vedova Di Rienzo, dom. a Napoli.	Di Rienzo Anna Maria fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Figurato *Aurelia*, vedova Di Rienzo, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 marzo 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(1061)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1956, il notaio dott. Alfredo Spezzano di Giuseppe, esercente nei distretti riuniti di Roma e Velletri, è stato accreditato presso questa Direzione generale per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: SCIPIONE

(1524)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edile fra reduci C.O.E.D.I., con sede in Genova e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 marzo 1956, la Società cooperativa edile fra reduci C.O.E.D.I., con sede in Genova, costituita con atto del notaio dott. Luigi Grondona in data 23 febbraio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il dott. Antonio Rossi.

(1467)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del presidente e del segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visti i decreti n. 340.2.74/10477 del 30 luglio 1953 e numero 340.2.74/10693 del 24 settembre 1953, con i quali l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posto, rispettivamente, di medico e ostetrica condotti, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1951;

Atteso che il presidente e il segretario di dette Commissioni sono stati trasferiti in altra sede ed occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Considerata, altresì, l'opportunità che di dette Commissioni faccia parte, in sostituzione del dott. Giovanni Giustolisi, medico provinciale di Messina, il dott. Enrico Scerrino, medico provinciale di Siracusa, sede delle Commissioni stesse;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Pizzolo e del dott. Francesco Privitera sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della soprindicata Commissione, il vice prefetto dott. Giovanni Moscato e il dott. Salvatore Cirillo, funzionario di prefettura.

In sostituzione del dott. Giovanni Giustolisi, medico provinciale di Messina, è nominato componente della Commissione stessa il dott. Enrico Scerrino, medico provinciale di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 7 marzo 1956

Il prefetto: LUCA

(1491)

PREFETTURA DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 87480-Div. 3-vet. del 21 settembre 1955, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1954 di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto.

Componenti:

Carra dott. Litterio, veterinario provinciale;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente clinica medica veterinaria;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Di Mino dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:

Lo Nano dott. Giorgio, segretario di prefettura, grado 10°.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Palermo, addì 28 febbraio 1956

Il prefetto: MIGLIORE

(1454)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il proprio decreto n. 222 San. del 7 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Messina;

Veduti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e riconosciutili regolari;

Veduto il verbale della Commissione giudicatrice, relativo alle operazioni del concorso e alla graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e riconosciutolo regolare in ogni sua parte;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria generale dei candidati al concorso in premessa

1. Spadaro dott. Orazio	punti	160.900
2. Bruni prof. Augusto	»	158.400
3. Margani dott. Giuseppe	»	153.718
4. Magrì dott. Carmelo	»	142.944
5. Battaglia dott. Arturo	»	128,122

Messina, addì 22 febbraio 1956

Il prefetto: RUSSO

(1460)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato G. C.